

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA NEGOZIATA ROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L.120/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEQUENZIAMENTO PER IL PROGETTO H2020 FORGENIUS CODICE CUP B95F21000550006 CIG 8999709ACD

TRA

il **CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE** (Codice Fiscale 80054330586) con sede in Bari, Via G. Amendola, 145 (di seguito indicato anche come il "CNR" o il "Noleggiatore"), nella persona del XXXX, legale rappresentante, e sede secondaria interessata sita in Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

E

La Società _____, (in seguito indicata/o come "la Società"), con sede legale in _____ (___), _____, Codice Fiscale e P. Iva _____ nella persona dell'Amministratore Delegato e Direttore _____

che l'appaltatore è ricorso all'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite l'impresa ausiliaria - C.F. la quale, come da contratto di avvalimento stipulato in data, ha messo a disposizione dell'appaltatore il requisito (indicare sinteticamente il requisito oggetto dell'avvalimento – se è la SOA va indicata la categoria e la classifica) e le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

PREMESSO CHE

il CNR nell'ambito delle proprie attività previste dal progetto FORGENIUS ha ravvisato la necessità di procedere nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici all'affidamento della del servizio di sequenziamento per il suddetto progetto; a tal fine l'Amministrazione ha proceduto all'individuazione del contraente per la fornitura mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara europea ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020;

la Società ha presentato offerta per la fornitura in oggetto ed è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra a tal fine indetta dall'Amministrazione e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio oggetto del presente schema di Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;

la Società dichiara che quanto risulta dal presente schema di Contratto e dai suoi Allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo

l'oggetto delle prestazioni da fornire ed, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

la Società ha presentato la cauzione definitiva per un importo pari ad Euro
(...../00) pari al 10% dell'importo contrattuale come stabilito nel Disciplinare, nonché è in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi tali documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto (da modificare in presenza di certificazioni);

Sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della L 120/2020, il presente può essere stipulato in presenza dell'informativa liberatoria provvisoria che consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Qualora vi fossero dei rilievi il contratto verrà immediatamente concluso.

si stipula e si conviene quanto segue:

ART. I

VALORE DELLE PREMESSE, ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Disciplinare di gara e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

ART.2

OGGETTO DEL CONTRATTO, SOGGETTI ASSICURATI

2.1 Con il Contratto, la Società si impegna ad effettuare il servizio di Genotyping basato sul sequenziamento di nuova generazione che ci consenta di sequenziare 10,000 loci in 22 diverse specie arboree. Per ogni specie dovranno essere genotipizzati da 50 a 400 individui. Per alcune specie 5,000 loci dovranno corrispondere a posizioni genomiche per le quali abbiamo già dati di sequenziamento ottenuti in precedenti progetti ed includere dei polimorfismi a singolo nucleotide di nostro interesse, mentre i restanti 5,000 loci dovranno essere scelti casualmente. L'Operatore Economico si dovrà occupare dello sviluppo della strategia di genotyping, del sequenziamento e dell'analisi delle

sequenze prodotte al fine di fornirci la lista di tutti i polimorfismi a singolo nucleotide presenti nei 10,000 loci per ciascuna specie. Per ulteriori specifiche vedere quanto riportato nel capitolato tecnico che forma parte integrante del presente contratto.

ART.3

DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

3.1 Il Contratto avrà una durata di 45 mesi (quarantacinque), con riserva di rescindere il contratto qualora l'Unione Europea non eroghi ulteriori finanziamenti per il progetto in premessa.

3.2 Il CNR si riserva, inoltre, per la tutela dell'interesse pubblico o per il venire meno dello scopo originario, o per modifiche istituzionali ed organizzative dell'Ente di recedere, in qualsiasi momento, mediante preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dal presente contratto. In caso di recesso per il CNR, in deroga all'art. 1671 e.e., non vi sarà alcun onere aggiuntivo.

ART.4

CORRISPETTIVI

4.1 I corrispettivi delle prestazioni e le attività di cui ai precedenti articoli sono contenuti nell'Offerta economica e nel Capitolato tecnico.

ART. 5

CAUZIONE DEFINITIVA

5.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, la Società, entro 15 giorni solari dal ricevimento della comunicazione formale dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire a proprie spese idonea garanzia a favore del CNR. Tale garanzia potrà essere prestata tramite fidejussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate da istituto di credito o società assicuratrice diversa dalla Società stessa.

5.2 La fidejussione o la polizza fideiussoria dovrà essere valida fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui la Società è tenuta in forza del presente contratto.

5.3 La Società ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare della garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del CNR nel termine di giorni 10 (dieci) dalla richiesta del CNR.

ART. 6

RISERVATEZZA

6.1 La Società è nominata "Responsabile del Trattamento dei dati" così come previsto dal D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).

6.2 In conseguenza di detta nomina la Società assume tutti i compiti, le funzioni, le responsabilità connesse a al trattamento dei dati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

6.3 Le notizie e i dati, relativi sia ai soggetti assicurati sia all'organizzazione e all'attività del CNR venuti a conoscenza del personale della Società o di suoi subappaltatori, in relazione all'esecuzione del Contratto, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati da parte della Società e da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.

ART.7

SPESE, IMPOSTE E TASSE

7.1 Tutte le spese inerenti al presente contratto saranno a carico della Società. In particolare, il Contratto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di atto rientrante nel campo impositivo di cui all'art. 21, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i..

ART.8

DIVIETO DI CESSIONE

8.1 In base a quanto disposto dall'articolo 8 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, la Società non può cedere in nessun caso e in nessun modo il Contratto a terzi, pena la risoluzione del Contratto stesso per causa ed in danno della Società.

ART. 9

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

9.1 Il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, si risolverà di diritto al verificarsi di una delle situazioni di seguito indicate e, ciò, fatto salvo il

diritto del CNR per il risarcimento dei danni subiti.

- subappalto delle prestazioni contrattuali senza autorizzazione della stazione appaltante;
- cessione del contratto;
- provvedimenti a carico dei rappresentanti dell'appaltatore di cui alla vigente normativa antimafia;
- revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività oggetto della presente gara;
- violazione degli obblighi di riservatezza.

ART. 10

PAGAMENTI

10.1 I pagamenti avverranno sulla base delle sequenze effettivamente eseguite con tanto di emissione di apposita documentazione inoltrata all'Istituto a mezzo PEC protocollo.ibbr@pec.cnr.it. La conformità dei dati verrà verificata dal Direttore Esecutore del Contratto (DEC), previsto dall'art. 101 DLGS 50/2016, che darà il benestare sul pagamento della relativa fattura.

ARTICOLO 11

MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

11.1 Il CNR, al fine di monitorare le prestazioni oggetto del Contratto, procederà alla nomina del Responsabile del Contratto che effettuerà il controllo di tutte le attività da realizzare conformemente a quanto previsto dal Capitolato tecnico.

11.2 La Società parimenti dovrà indicare un Responsabile di Servizio, cui il CNR farà riferimento per gli aspetti generali e per ogni problema riguardante le attività così come descritte nel Capitolato tecnico. Il Responsabile del servizio è la persona che provvederà, per conto della Società, a vigilare che il servizio risponda a quanto stabilito dal Contratto e dai documenti ad esso allegati o da esso richiamati e sarà la naturale interfaccia tecnica ed amministrativa del Responsabile di Contratto. Il Responsabile del servizio è tenuto a trasmettere la corrispondenza per posta elettronica certificata presso i recapiti inseriti nel contratto, oppure comunicati dal Responsabile di contratto.

11.3 La Società dovrà fornire il necessario supporto e la massima collaborazione per l'esecuzione del monitoraggio, fornendo tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'adempimento di tale compito restando inteso che ciò non comporterà alcun

onere aggiuntivo per il CNR.

11.4 Nell'espletamento dei suoi compiti, il Responsabile del contratto non assumerà alcuna responsabilità nei confronti sia della Società sia di qualsiasi terzo, per ogni evento o danno che possa verificarsi nel corso o comunque in occasione e in conseguenza dell'esecuzione del contratto o del tutto escluse dai compiti del Responsabile di contratto le incombenze relative alla sorveglianza del personale della Società. Tali incombenze sono di esclusiva competenza e responsabilità della Società, in particolare, del Responsabile del Servizio di cui al successivo articolo 12.

11.5 Il Responsabile di Contratto è tenuto a trasmettere la corrispondenza per fax o posta elettronica presso i recapiti inseriti nel contratto, oppure comunicati dal Responsabile del servizio.

ARTICOLO 12

RESPONSABILITÀ

12.1 La Società si impegna a manlevare e tenere indenne il CNR da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione posta in essere da terzi o da parte dei soggetti assicurati.

12.2 La Società assume a proprio ed esclusivo carico la più completa e assoluta responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni causati al CNR, nonché a terzi e/o cose di terzi in genere, sollevando lo stesso CNR da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere al riguardo.

ARTICOLO 13

RINVIO

13.1 Per quanto non disposto dal Contratto, le Parti si riportano al Capitolato tecnico e alle disposizioni previste dal Codice Civile, il D. Lgs. n. 50/2016 ed alle altre normative vigenti in materia.

ARTICOLO 14

FORO COMPETENTE

14.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere da e in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, efficacia, esecuzione, interpretazione, adempimento, estinzione, cessazione, risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazioni dei

patti contrattuali ed altresì quelle comunque indotte a qualsiasi titolo dall'esercizio delle attività descritte nel presente Contratto, saranno tassativamente ed inderogabilmente deferite al Foro di Roma.

ART. 15 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

15.1 La Società presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Letto approvato e sottoscritto

Roma, lì _____

Per la Società

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e.e. la Società dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:

Art. 3 Durata del contratto e recesso
Art. 4 Corrispettivi
Art. 6 Riservatezza
Art. 7 Spese, imposte e tasse Art. 9 Divieto di cessione
Art. 9 Clausola risolutiva espressa Art. 13 Responsabilità
Art. 14 Foro competente

Letto approvato e sottoscritto

Roma, lì _____

Per la Società